



Comune di Castelnuovo Ne' Monti
P.zza Gramsci, 1.
Castelnuovo Ne' Monti
0522610111
municipio@comune.castelnuovonemonti.re.it
www.comune.castelnuovo-nemonti.re.it

DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



C_C219 - - 1 - 2023-12-11 - 0021061

CASTELNUOVO NE' MONTI

Codice Amministrazione: **C_C219**

Numero di Protocollo: **0021061**

Data del Protocollo: **lunedì 11 dicembre 2023**

Classificazione: **4 - 0 - 0**

Fascicolo:

Oggetto: **PARERE FAVOREVOLE COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE
2023 PARTE STABILE E PARTE VARIABILE**

Note:

MITTENTE:

REVISORE DEI CONTI SENIZZA ARNALDO

COMUNE CASTELNOVO NE' MONTI

VERBALE DEL 08/12/2023

COMUNE CASTELNOVO NE' MONTI		
11 DIC. 2023		
Prot. N.	21061	
Cat.	Cl.	Fasc.

Il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Castelnuovo né Monti, ricevuta in data 06/12/2023 per via telematica la documentazione necessaria, presso il proprio studio ha esaminato i documenti relativi alla costituzione definitiva del Fondo Risorse Decentrate 2023 PARTE Stabile parte Variabile:

Visti:

- ✓ .. Le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare gli artt. 8, 67 e 68 del CCNL 21/05/2018;
- ✓ .. L'art. 23 del D.Lgs.n.75/2017.
- ✓ .. Il D.Lgs.n. 165/2001 ed in particolare l'art. 40bis.
- ✓ .. Il D.L. n. 34/2019 ed in particolare l'art. 33, comma 2.
- ✓ .. Il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i..
- ✓ .. I principi contabili applicati ed in particolare il n. 4/2.
- ✓ .. I principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti Locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili.
- ✓ .. gli art. 1 comma 557 e comma 562 della L. 296/2006 che prevedono dei vincoli di spesa per il personale
- ✓ .. L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue: *"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, **l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016**".*
- ✓ .. L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue: *"Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile".*
- ✓ .. L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che: *"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori é effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i ri-*

spettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo".

- ✓ .. L'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina: *"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto".*
- ✓ .. L'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che: *"A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative".*
- ✓ .. Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina: *"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018".*
- ✓ .. Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante: *"Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018".*

Vista

la determinala n.35 del 25/10/2023 con la quale veniva determinato in via provvisoria il Fondo delle Risorse decentrate parte stabile per l'anno 2023;

la delibera di giunta comunale numero 144 del 02/11/2023 con la quale sono stati definiti gli indirizzi per la costituzione del Fondo risorse decentrate parte variabile per l'anno 2023;

Esaminata, altresì la relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa a firma del Responsabile del Settore Affari Generali ed Istituzionali (dott.ssa Silvia Rinaldi) e dal responsabile del settore Finanziario (dott. Leonardo Napoli)

Preso atto che il Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2023 è stato costituito definitivamente con determinazione del Responsabile Affari Generali ed Istituzionali n. 41 del 06/12/2023 per un importo di € 217.371,15 (**l'importo limite del 2016 è di € 296.114,94 – pertanto non è prevista alcuna riduzione**)

Il Revisore

Visto

i pareri di regolarità tecnica e contabile

ESPRIME

parere favorevole in merito alla costituzione definitiva del Fondo Risorse Decentrate 2023 parte Stabile e parte Variabile

Il Revisore
(dott. Arnaldo Senizza)